Rapporto

numero	data	Dipartimento
5351 R	3 settembre 2003	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 14 gennaio 2003 che postula l'adozione di un decreto legislativo concernente l'allestimento di una statistica sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti

La Confederazione, già precedentemente sulla base di vecchie disposizioni ed oggi sulla base dell'elenco allegato all'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993, obbliga i Cantoni a raccogliere annualmente al 1. giugno i dati sullo sfitto abitativo. Questi dati costituiscono un parametro importante per il mercato della locazione, sia dal profilo dell'analisi del suo stato, sia dal profilo della nascita di diritti individuali garantiti dalla legislazione nazionale. Essi hanno un'importanza rilevante anche per la legislazione di carattere sociale, in specie per quella legata alla promozione di alloggi a pigione moderata, nonché per il settore della pianificazione del territorio.

Dalla creazione dell'obbligo federale, come da direttive nazionali, la rilevazione dei dati è sempre stata eseguita nel nostro Cantone tramite le cancellerie comunali. La qualità dei dati così raccolti ha però sempre posto dei problemi, tanto da indurre l'autorità cantonale nel 1995 a proporre un nuovo sistema di raccolta. Con il messaggio 4394 del 22 marzo 1995 il Consiglio di Stato proponeva infatti al Gran Consiglio l'adozione di un decreto legislativo che ponesse le basi legali per una rilevazione centralizzata ed accurata dei dati sullo sfitto, sia in ambito abitativo che commerciale. L'adozione del decreto era stata raccomandata a suo tempo dall'osservatorio cantonale dell'alloggio, un organismo interdipartimentale istituito nel quadro del Piano cantonale dell'alloggio, il quale aveva individuato nella centralizzazione di questa statistica la soluzione alle lacune, soprattutto qualitative, riscontrate fino a quel momento con la raccolta dei dati affidata alle cancellerie comunali.

Il decreto proposto, adottato dal Gran Consiglio nello stesso anno, è entrato in vigore nel 1995 ed ha permesso di raccogliere centralmente i dati presso proprietari ed amministratori per gli anni dal 1995 al 1999. L'esperienza è stata valutata positivamente, sia perché ha permesso di raccogliere più dati che in precedenza, sia perché i nuovi dati sono stati giudicati di buona qualità, contrariamente a quelli raccolti anteriormente dai Comuni.

Senza più questa base legale, per l'anno 2000 la raccolta dei dati avrebbe dovuto tornare ad essere eseguita attraverso le cancellerie comunali. A seguito della sovrapposizione dei lavori per il censimento federale decennale, il Ticino ha però chiesto ed ottenuto l'esonero dalla statistica federale delle abitazioni vuote per quell'anno.

1.0064

Nel 2001, ritornati al sistema tradizionale di raccolta dei dati attraverso le cancellerie comunali, sono riemerse le stesse lacune precedenti al 1995, con dati di cattiva qualità. Da qui la richiesta di rimettere in vigore un decreto simile a quello che ha permesso di raccogliere buoni dati statistici tra il 1995 e il 1999.

A differenza del decreto del 1995 quello qui proposto è di durata illimitata nel tempo. La scelta di presentare un decreto legislativo di durata illimitata si giustifica poiché i motivi alla base della scelta del 1995 di contenerne gli effetti a 5 anni sono ormai superati. Tale limitazione venne infatti introdotta a quel momento non perché il provvedimento si giustificasse solo per un periodo determinato, ma perché si era convinti che altre disposizioni federali o cantonali ne avrebbero ripresi i contenuti nel corso di un lustro. Ciò non ha però avuto luogo. In particolare la nuova Legge federale sulla statistica non è mai stata modificata in questo senso, come si poteva ipotizzare a quel tempo, e non costituisce oggi una base legale sufficiente per una simile raccolta dati a tappeto presso proprietari ed amministratori. Nemmeno in Ticino il concetto è stato ripreso nella legislazione cantonale, per esempio nella Legge concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 o nella ventilata Legge cantonale sulla statistica di cui il Ticino ancora non dispone.

La Commissione della Legislazione ha affrontato la discussione sul messaggio governativo 5351 e sul brevissimo decreto legislativo ad esso allegato nella sua seduta del 3 settembre 2003.

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

In conclusione

- considerata l'importanza di disporre di dati di qualità per questa statistica federale obbligatoria,
- visti i limiti del sistema attuale di raccolta dati e la buona esperienza fatta nel periodo 1995-1999 con il vecchio decreto di durata limitata,
- considerata l'assenza di una collocazione più adeguata in una legge federale o cantonale della base legale qui in discussione,

la Commissione raccomanda l'adozione del decreto legislativo proposto senza modificazioni.

Per la Commissione legislazione:

Manuele Bertoli, relatore
Bobbià - Carobbio W. - Dell'Ambrogio - Duca Widmer -
Fiori - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini - Pantani -
Pedrazzini - Pini - Quadri - Righinetti